Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 279

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 5 novembre 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° ottobre 1969, n. 739.

Modifiche alla legge 4 febbraio 1958, n. 158, contenente norme relative all'espropriazione di terreni e all'attuazione di opere nella zona industriale e nel porto fluviale di Padova.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 158, è sostituito dal seguente:

« Sono dichiarate di pubblica utilità e sono considerate indifferibili ed urgenti, ad ogni effetto di legge, tutte le opere occorrenti per l'impianto, l'esercizio e l'attrezzatura dei servizi della zona industriale e portuale di Padova, sita ad est della città e di cui alla annessa planimetria che, vistata dal Ministro per i lavori pubblici, verrà depositata nell'archivio di Stato, nonchè le opere occorrenti per l'impianto e la sistemazione nella zona stessa di stabilimenti industriali, artigianali e commerciali tecnicamente organizzati e costruzioni annesse.

Il programma delle opere di cui al precedente comma, deliberato dalla assemblea del consorzio di cui al successivo articolo 2 e approvato dal prefetto, dovrà essere attuato entro il 1985 ».

E' abrogato l'articolo unico della legge 12 agosto 1962, n. 1337.

Art. 2.

Gli articoli 2 e 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 158, sono sostituiti dal seguente:

« Al fine dell'ordinata attuazione del programma di cui all'articolo 1, l'assemblea del consorzio per la zona industriale e per il porto fluviale di Padova, approvato con decreto del prefetto di Padova 11 dicembre 1956, n. 45999, delibera gli elenchi degli immobili compresi entro i confini della zona industriale e portuale di cui all'articolo 1 della presente legge e dei quali è prevista l'espropriazione nel biennio successivo.

Sulla base di tale delibera, resa esecutiva dal prefetto, il consorzio di cui al precedente comma richiede l'occupazione di urgenza e l'espropriazione degli immobili compresi nell'elenco oggetto della delibera stessa ».

Art. 3.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 158, sono sostituiti dai seguenti:

« L'indennità di espropriazione sarà ragguagliata al valore venale degli immobili e, in particolare, per i terreni, al valore agricolo, prescindendo da ogni incremento di valore che si sia verificato o possa verificarsi direttamente o indirettamente in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra operazione che si riconnetta, comunque, all'impianto e alla sistemazione della zona industriale e portuale.

L'indennità va calcolata considerando in ogni caso il terreno siccome libero da vincoli di contratti agrari ».

Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 158, è sostituito dal seguente:

« A favore di chi conduce l'azienda agricola verrà, inoltre, corrisposta una somma variabile dal 10 al 20 per cento della indennità di espropriazione, in relazione alla difficoltà di trasferire e ricostituire l'azienda ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 4 febbraio 1958, n. 158, è sostituito dal seguente:

« Il consorzio per la zona industriale e per il porto fluviale di Padova provvede alla assegnazione delle aree provenienti dalle espropriazioni a singole aziende per l'impianto di stabilimenti industriali, artigianali e commerciali tecnicamente organizzati ed opere annesse, fissando un soprapprezzo sul valore di esproprio nella misura che sarà stabilita dal consiglio direttivo dello ente con deliberazione da approvarsi dal prefetto ».

Art. 5.

Le delegazioni della provincia e del comune di Padova in seno all'assemblea del consorzio per la zona industriale e per il porto fluviale di Padova, sono costituite da cinque membri eletti rispettivamente dal consiglio comunale e dal consiglio provinciale, con voto limitato a tre. In ogni caso almeno uno dei membri di ciascuna delegazione deve rappresentare la minoranza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° ottobre 1969

SARAGAT

RUMOR — NATALI — MAGRÌ

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

PESCAROTTO
PADOVA
Fiume
Bacchiglione
BASSANELLO GUIZZA

COMUNE DI PADOVA
CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE E PORTO FLUVIALE DI PADOVA
ZONA INDUSTRIALE E PORTUALE DI PADOVA
SCALA 1 : 25'000
VALLE DI CAMIN

LEGGE 13 ottobre 1969, n. 740.

Delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa e stanziamenti di fondi necessari a coprire le spese derivanti dall'applicazione della legge stessa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato per tutta la durata della terza tappa del periodo transitorio definito dall'articolo 8 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, che ha avuto inizio il 1° gennaio 1966, e comunque non oltre il 31 dicembre 1969, ad emanare, con decreti aventi forza di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti nei trattati istitutivi della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, le norme necessarie:

a) per dare esecuzione alle misure previste:

1) dagli articoli 11, 14, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 115, 117, 118, 119 e 120 del trattato istitutivo della Comunità economica europea e dal protocollo relativo al commercio interno tedesco;

2) dai capi III, VI e IX del titolo secondo del trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;

b) per assicurare, conformemente all'articolo 5 del trattato istitutivo della Comunità economica europea e all'articolo 192 del trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica, l'esecuzione degli obblighi derivanti dai regolamenti già operanti nell'ordinamento dello Stato a norma dell'articolo 189 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, dalle direttive e dalle decisioni emesse dagli organi della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, con la decorrenza da ciascuno di essi stabilita;

c) per stabilire le sanzioni amministrative e le pene per le infrazioni alle norme di cui alla lettera *b*), nei limiti dell'ammenda fino a lire 2 milioni e dell'arresto fino ad un anno, applicabili congiuntamente o alternativamente.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenterà al Parlamento una relazione sulla Comunità economica europea e sulla Comunità europea dell'energia atomica, anche in relazione alla presente delega.

Art. 2.

Il Governo è altresì autorizzato ad emanare, entro il periodo della terza tappa e comunque non oltre il 31 dicembre 1969, con decreto avente forza di legge ordinaria, le norme per dare applicazione alla decisione 21 dicembre 1965 della commissione della Comunità economica europea concernente la nuova aliquota del diritto per traffico di perfezionamento da percepire alla esportazione, verso altri Stati membri, delle merci nella cui fabbricazione siano stati impiegati prodotti di Paesi terzi che non sono stati assoggettati ai dazi doganali, alle tasse di effetto equivalente ed ai prelievi, ovvero che hanno beneficiato della restituzione totale o parziale di tali dazi, tasse e prelievi.

Con tale decreto sarà stabilito il periodo di efficacia conformemente a quanto previsto nella citata decisione.

Art. 3.

Il Governo emanerà le norme nelle materie previste dalla presente legge, sentita una commissione parlamentare composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati.

La commissione di cui al precedente comma è abilitata altresì ad esprimere il proprio parere, a maggioranza dei suoi componenti, sull'opportunità dell'esercizio della delega per l'esecuzione di singole misure a norma dell'articolo 1.

Art. 4.

All'onere per il pagamento delle quote di contribuzione dovute al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia si farà fronte: quanto a lire 30.300 milioni, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e, quanto a lire 114.700 milioni, mediante riduzione del fondo iscritto al corrispondente capitolo n. 3523 per l'anno finanziario 1968.

All'onere annuo di 30 milioni di lire derivante dalla applicazione dell'articolo 50 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, si farà fronte, relativamente agli anni finanziari 1967 e 1968, con lo stanziamento del capitolo n. 1255 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per gli stessi anni finanziari.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 51 del trattato predetto, si farà fronte, quanto a lire 200 milioni, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; quanto a lire 200 milioni, a carico del fondo iscritto al corrispondente capitolo n. 3523 per l'anno finanziario 1967 e, quanto a lire 500 milioni, con riduzione del fondo iscritto al corrispondente capitolo per l'anno finanziario 1968.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 75 del trattato stesso, di lire 400 milioni, si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.

Per l'anno finanziario 1969, all'onere derivante dalla attuazione della presente legge, compreso quello relativo al pagamento delle quote di contribuzione al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, si farà fronte con riduzione di lire 169.000 milioni del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 ottobre 1969

SARAGAT

RUMOR — MORO — RESTIVO — GAVA — COLOMBO — CARON — BOSCO — FERRARI AGGRADI — NATALI — SEDATI — GASPARI — MAGRÌ — DONAT-CATTIN — MISASI — V. COLOMBO — MALFATTI — RIPAMONTI — SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1969.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Fara » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Fara », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Piemonte;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Fara » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 novembre 1968, n. 289;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Fara » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1969.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1969, con la denominazione di origine controllata « Fara » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 20 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Fara ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Fara » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento.

Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Art. 5.

Al vino « Fara » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel comma precedente, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze, limitatamente al prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che dette rimanenze, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1969

SARAGAT

SEDATI — MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1969
Registro n. 15 Agricoltura e foreste, foglio n. 293

Disciplinare di produzione per il vino « Fara »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Fara » è riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Fara » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni nella proporzione appresso indicata:

Nebbiolo (Spanna): dal 30 al 50 %;
Vespolina: dal 10 al 30 %;
Bonarda novarese (uva rara) fino ad un massimo del 40 %.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino « Fara » devono essere prodotte nei territori amministrativi comunali di Fara e Briona.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Fara » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, con esclusione di quelli esposti a nord e dei fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Fara » non deve essere superiore a q.li 110 per ettaro di vigneto a coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e l'invecchiamento obbligatorio per il vino « Fara » devono essere effettuati nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali è consentito che tali operazioni e l'invecchiamento siano effettuati nell'ambito dell'intero territorio della provincia di Novara.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Fara » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Per avere diritto alla denominazione di origine « controllata » il vino « Fara » deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a tre anni, e conservato, per almeno due anni di detto periodo, in botti di legno di rovere o di castagno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino « Fara » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;
odore: profumo fine di mammola;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 12;
estratto secco netto minimo: 20 per mille;
acidità totale minima: 5,5 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopraindicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino « Fara » può figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Fara » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(10353)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Galgagnano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Milano per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 26 settembre 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona verso il fiume Adda sita nel comune di Galgagnano;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato, nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Galgagnano;

Viste le opposizioni presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Galgagnano, dei signori Giovanni, Stefano e Giuseppe Sfondrini, del sig. Gian Giacomo Gallarati Scotti, del sig. Franco Carinelli, del sig. Paolo Moroni, del sig. Giuseppe Galmozzi, del sig. Angelo Vitali, opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario possessore o dententore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, appartenente al pittoresco ambiente del complesso panoramico del fiume Adda nella depressione ove scorre l'alveo naturale e quindi vagante del corso d'acqua, costituisce un continuo e vario quadro naturale, con l'alternarsi ondulato di boschi e prati, godibile dalle strade e spazi pubblici compresi nella parte stessa del territorio, offrendo inoltre, con le rare cascine, dei gradevoli insiemi di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona verso l'Adda sita nel territorio del comune di Galgagnano (Milano) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a nord col comune di Zelo Buon Persico e di Cervignano d'Adda, ad est col comune di Boffalora d'Adda e a sud con il comune di Montanaso e di Boffalora; a ovest con la roggia Vesca fino al suo incrocio con la strada vicinale delle Bassanine, che segue per un tratto, per continuare poi a sud con la strada vicinale che affianca la roggia Vesca fino alla cascina Cagnola, alla cascina Sfondrini e fino al confine di Montanaso e Boffalora presso la località Bell'Italia. Essa comprende i fogli catastali 2, 3 e la parte est della roggia Vesca del foglio 6.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Milano.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Galgagnano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 ottobre 1969

p. *Il Ministro*: SIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Milano

Il 26 settembre dell'anno 1968, alle ore 9, nella biblioteca della soprintendenza ai monumenti di Milano e Lombardia, si è riunita, regolarmente costituita ai sensi di legge con inviti diramati il 26 agosto 1968, la commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

GALGAGNANO: Vincolo paesistico del territorio comunale verso l'Adda.

(*Omissis*).

La parte del territorio proposta per il vincolo confina a nord col comune di Zelo Buon Persico e di Cervignano d'Adda, ad est col comune di Boffalora d'Adda e a sud con il comune di Montanaso e di Boffalora; a ovest con la roggia Vesca fino al suo incrocio con la strada vicinale della Bassanine, che segue per un tratto, per continuare poi a sud con la strada vicinale che affianca la roggia Vesca fino alla cascina Cagnola, alla cascina Sfondrini e fino al confine di Montanaso e Boffalora presso la località Bell'Italia. Essa comprende i fogli catastali 2, 3 e la parte est della roggia Vesca del foglio 6.

(*Omissis*).

La commissione, con l'astensione del rappresentante degli agricoltori e col voto unanime degli altri cinque membri presenti, decide di proporre il vincolo per notevole interesse pubblico sulla zona dianzi delimitata del comune di Galgagnano, come anche indicato nel quadro di unione 1 : 10.000 dei fogli catastali del comune dai fogli 2 e 3 e dalla parte del foglio 6 a est della roggia Vesca.

(10140)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1969.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Verona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto in data 5 febbraio 1969, n. 40/312, con il quale l'amministrazione provinciale di Verona ha deliberato di proporre la classificazione della strada intercomunale « Capitello delle Quattro Gambe, lungo la strada provinciale Verona-Lago, alla località Cà di Capri, sulla strada statale n. 11 », della lunghezza di km. 2 + 500;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 21 luglio 1969, n. 1212, con il quale il detto consesso ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4/*d* della citata legge n. 126;

Ritenuto che la strada suindicata può essere, pertanto, classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada intercomunale di cui alle premesse, della lunghezza di km. 2 + 500 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1969

Il Ministro: NATALI

(10126)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1969.

Sostituzione del presidente del collegio dei sindaci del Consorzio nazionale produttori canapa.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1953, n. 842, concernente il riordinamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 9 aprile 1953, n. 297, degli enti svolgenti la loro attività nel campo della canapicoltura;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 29 agosto 1967, con il quale il dott. Pericle Frattini è stato nominato presidente del collegio dei sindaci del consorzio nazionale produttori canapa in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Considerato che il dott. Pericle Frattini è stato chiamato ad altro incarico e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione nella carica predetta;

Decreta:

Il dott. Enzo Gazzera è nominato presidente del collegio dei sindaci del Consorzio nazionale produttori canapa, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e in sostituzione del dott. Pericle Frattini destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1969

Il Ministro: SEDATI

(10293)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1969.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Centro agricolo vimercatese », con sede in Vimercate.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 18, 19 e 20 giugno 1969 alla società cooperativa « Centro agricolo vimercatese », con sede in Vimercate (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Centro agricolo vimercatese », con sede in Vimercate (Milano), costituita per rogito notaio dott. Rodinò Giulio in data 12 aprile 1953 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Girolamo Potestà ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1969

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10301)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 24 ottobre 1969.

Proroga della gestione straordinaria del comune di Reggiolo.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 6 giugno u. sc., fu disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Reggiolo e fu nominato commissario straordinario per la temporanea gestione del comune l'ispettore della carriera direttiva di ragioneria dott. Giacomo Casali.

E' venuto quindi a scadere il termine di cui all'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, ma la situazione amministrativa del comune è tale da far ritenere necessaria la proroga della gestione straordinaria.

Il commissario, infatti, che fin dall'inizio della gestione dell'Ente ha provveduto ad assolvere numerosi ed essenziali adempimenti amministrativi e ad avviare a soluzione vari problemi di attuale e pressante necessità, ha tuttora in corso di trattazione importanti ed indifferibili provvedimenti, quali la approvazione del piano per l'edilizia economica e popolare, la costruzione dell'impianto di pubblica illuminazione, l'ultimazione dei lavori di costruzione delle scuole elementari, l'acquisizione di area industriale per l'insediamento di nuovi complessi produttivi nella zona adiacente alla costruenda autostrada del Brennero.

Si tratta di problemi la cui soluzione risulterebbe compromessa dall'interruzione dell'attuale gestione del comune, la quale ha bisogno ancora di tempo per portare a termine l'azione intrapresa.

D'altra parte anche la prossima indizione delle elezioni amministrative generali induce a ritenere indispensabile la proroga, a termine di legge, della gestione commissariale di cui trattasi e a tanto si è provveduto con l'unito decreto n. 2844/Gab. di pari data.

Reggio Emilia, addì 24 ottobre 1969

Il prefetto: GRIECO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 140 del 6 giugno c. a., con cui è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Reggiolo ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, il dott. Giacomo Casali, ispettore generale di ragioneria;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nell'unita relazione che fa parte del presente decreto venga prorogata a termini di legge;

Visto l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Reggiolo, affidata all'ispettore generale di ragioneria dott. Giacomo Casali con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1969, è prorogata a termini di legge per i motivi di cui alle premesse.

Reggio Emilia, addì 24 ottobre 1969

Il prefetto: GRIECO

(10369)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1969:

Gambardella Antonio, notaio residente nel comune di Fontanarosa, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Maddaloni, distretto notarile di S. Maria Capua Vetere.

Gisolfi Italo, notaio residente nel comune di Ripacandida, distretto notarile di Melfi, è trasferito nel comune di San Felice a Cancello, distretto notarile di S. Maria Capua Vetere.

D'Ambrosio Ida, notaio residente nel comune di Troia, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Pietramelara, distretto notarile di S. Maria Capua Vetere.

Soldani Giancarlo, notaio residente nel comune di Mineo, distretto notarile di Caltagirone, è trasferito nel comune di Palmi.

Sessa Vincenzo, notaio residente nel comune di Avellino, è trasferito nel comune di Maiori, distretto notarile di Salerno.

Atorino Amedeo, notaio residente nel comune di Bella, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Gioi, distretto notarile di Salerno.

(10429)

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1969:

Fiorillo Alfonso, notaio residente nel comune di Vico Pisano, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Afragola, distretto notarile di Napoli.

Iannitti Maria Grazia, notaio residente nel comune di Bovino, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Poggiomarino, distretto notarile di Napoli.

Coppola Luigi, notaio residente nel comune di Campodarsego, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Marigliano, distretto notarile di Napoli.

Laurini Giancarlo, notaio residente nel comune di Giovinazzo, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Mugnano di Napoli, distretto notarile di Napoli.

Salomone Nicola, notaio residente nel comune di Capriati al Volturno, distretto notarile di S. Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Cicciano, distretto notarile di Napoli.

(10430)

Ruolo di anzianità del personale di custodia Situazione al 1° gennaio 1969

A norma dell'art. 16 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, si avverte che è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale di custodia, secondo la situazione al 1° gennaio 1969.

Nel termine di 60 giorni dalla presente pubblicazione gli agenti possono ricorrere al Ministero per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità.

(10331)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'associazione « Casa della provvidenza Camposampiero », con sede in Pistoia, ad accettare una donazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1969, l'associazione « Cassa della provvidenza Camposampiero », con sede in Pistoia, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno ad accettare la donazione disposta, con atto pubblico 24 luglio 1967, n. rep. 104591/5127, a rogito del dott. Francesco Caponnetto, notaio in Pistoia, dalla « Società per la gestione della Casa della provvidenza Camposampiero », Soc. a r. l., in liquidazione, con sede in Pistoia.

(10198)

Autorizzazione al comune di Pizzoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1969, il comune di Pizzoli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.074.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10215)

Autorizzazione al comune di Pescosansonesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1969, il comune di Pescosansonesco (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.882.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10216)

Autorizzazione al comune di Villaga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1969, il comune di Villaga (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.044.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10217)

Autorizzazione al comune di Pedemonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1969, il comune di Pedemonte (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.453.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10218)

Autorizzazione al comune di Lastebasse ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1969, il comune di Lastebasse (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.784.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10219)

Autorizzazione al comune di Grancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1969, il comune di Grancona (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.218.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10220)

Autorizzazione al comune di Foza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1969, il comune di Foza (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.171.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mntuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10221)

Autorizzazione al comune di Capena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1969, il comune di Capena (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.761.812, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10222)

Autorizzazione al comune di Montefranco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1969, il comune di Montefranco (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.353.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10223)

Autorizzazione al comune di Montegabbione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1969, il comune di Montegabbione (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.301.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10224)

Autorizzazione al comune di Poggio Nativo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1969, il comune di Poggio Nativo (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.107.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10225)

Autorizzazione al comune di Spello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1969, il comune di Spello (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.572.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10226)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1969, il comune di Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.201.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10227)

Autorizzazione al comune di Fabbrico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1969, il comune di Fabbrico (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.415.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10228)

Autorizzazione al comune di Luzzara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1969, il comune di Luzzara (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10229)

Autorizzazione al comune di Viano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1969, il comune di Viano (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.255.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10230)

Autorizzazione al comune di Valfabbrica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1969, il comune di Valfabbrica (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.383.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10231)

Autorizzazione al comune di Montopoli di Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1969, il comune di Montopoli di Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.365.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10232)

Autorizzazione al comune di Nespolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1969, il comune di Nespolo (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.207.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10233)

Autorizzazione al comune di Petrella Salto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1969, il comune di Petrella Salto (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.900.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10234)

Autorizzazione al comune di Poggio Mirteto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1969, il comune di Poggio Mirteto (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.262.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10235)

Autorizzazione al comune di Tarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1969, il comune di Tarano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.754.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10236)

Autorizzazione al comune di Turania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1969, il comune di Turania (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.863.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10237)

Autorizzazione al comune di Vacone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1969, il comune di Vacone (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.164.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10238)

Autorizzazione al comune di Cassano delle Murge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1969, il comune di Cassano delle Murge (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 120.291.101, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10239)

Autorizzazione al comune di Ucria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1969, il comune di Ucria (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10240)

Autorizzazione al comune di Piraino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1969, il comune di Piraino (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10241)

Autorizzazione al comune di S. Filippo del Mela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1969, il comune di S. Filippo del Mela (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10242)

Autorizzazione al comune di Castel di Lucio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1969, il comune di Castel di Lucio (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.758.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10243)

Autorizzazione al comune di Ramacca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1969, il comune di Ramacca (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 166.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10244)

Autorizzazione al comune di Leonforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1969, il comune di Leonforte (Enna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 214.306.834, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10245)

Autorizzazione al comune di Atessa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1969, il comune di Atessa (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.742.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10246)

Autorizzazione al comune di Pescopennataro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1969, il comune di Pescopennataro (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10247)

Autorizzazione al comune di Sava ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1969, il comune di Sava (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.015.141, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10248)

Autorizzazione al comune di Sannicandro di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1969, il comune di Sannicandro di Bari (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.129.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10249)

Autorizzazione al comune di Ascoli Satriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1969, il comune di Ascoli Satriano (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 135.450.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10214)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1969, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 317, il ricorso straordinario proposto dal sig. Levato Arturo in data 29 dicembre 1966 è stato respinto, perchè infondato.

(10371)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Seconda estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° gennaio 1977

Si rende noto che il giorno 1° dicembre 1969, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la seconda estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle cinquantaquattro serie (dalla 1ª/1977 alla 54ª/1977 dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1977, emessi in base alla legge 29 aprile 1967, n. 230, al decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967 ed ai decreti ministeriali 13 novembre 1967 e 9 maggio 1968.

Le operazioni preliminari di ricognizione e contazione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 29 del mese di novembre, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

(10427)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 209

Corso dei cambi del 3 novembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,50	626 —	626,36	626 —	—	625,50	626 —	626 —	625,50	625,90
$ Can.	581,80	582,10	581,30	581,50	—	581,80	581,40	581,50	581,80	581,80
Fr Sv.	144,55	144,50	144,68	144,53	—	144,52	144,53	144,53	144,52	144,52
Kr D.	83,29	83,30	83,45	83,36	—	83,29	83,37	83,36	83,29	83,29
Kr N.	87,51	87,55	87,62	87,565	—	87,51	87,55	87.565	87,51	87,50
Kr Sv	121,15	121,25	121,30	121,185	—	121,25	121,20	121,185	121,25	121,25
Fol	173,86	173,70	173,84	173,69	—	173,66	173,70	173,69	173,66	173,66
Fr B	12,59	12,605	12,6050	12,6025	—	12,60	12,60	12,6025	12,60	12,60
Franco francese	112,17	112,27	112,38	112,29	—	112,23	112,30	112,29	112,23	112,30
Lst	1497,40	1499,50	1499,60	1499,75	—	1498,80	1499,50	1499,75	1498,80	1499,50
Dm occ	169,41	169,65	169,70	169,65	—	169,50	169,62	169,65	169,51	169,65
Scell Austr.	24,17	24,20	24,19	24,1930	—	24,19	24,19	24,1930	24,19	24,19
Escudo Port.	22,01	22 —	22,02	22,01	—	22,01	21,9825	22,01	22,01	22,01
Peseta Sp.	8,94	8,93	8,96	8,941	—	8,93	8,9475	8,941	8,93	8,93

Media dei titoli del 3 novembre 1969

Titolo	
Rendita 5 % 1935	96,40
Redimibile 3,50 % 1934	99,425
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,225
» 5 % (Ricostruzione)	91,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	89,75
» 5 % (Città di Trieste)	91,95
» 5 % (Beni Esteri)	89,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98,975
» » » » 1968-83	99,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	95,70
» » » 5,50 % 1976	100 —
» » » 5 % 1977	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,35
» » » 5,50 % 1978	99,35
» » » 5,50 % 1979	99,825
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,875
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,425
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,85
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,15
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,90
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,475
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96,375
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 novembre 1969

Valuta	
1 Dollaro USA	626 —
1 Dollaro canadese	581,45
1 Franco svizzero	144,53
1 Corona danese	83,365
1 Corona norvegese	87,557
1 Corona svedese	121,192
1 Fiorino olandese	173,695
1 Franco belga	12,601
1 Franco francese	112,295
1 Lira sterlina	1499,625
1 Marco germanico	169,635
1 Scellino austriaco	24,191
1 Escudo Port.	21,996
1 Peseta Sp.	8,944

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso per smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 26

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
B.T.N. 5% (1969)	506	Bettiga Arcangelo, nato a Sueglio il 14 marzo 1896, dom. in Sueglio (Como). *Annotazione*: proviene dalla conversione del B. T. N. 5% (1960) n. 2411 e, come tale buono, è ipotecato per cauzione dovuta dal titolare a garanzia della gestione dell'esattoria delle imposte dirette del consorzio di Sueglio (Como) per il decennio 1954-1963. *Annotazione addizionale*: estesa l'ipoteca a garanzia della stessa gestione per il periodo 1964-1973, g.ta domanda registrata a Lecco il 10 marzo 1964 al n. 9979, vol. 219. La cauzione è prestata a favore di tutti gli enti interessati (art. 39 testo unico delle imposte dirette - decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858)	200.000

(10103)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 20 ottobre 1967 al 9 novembre 1967 a norma dei Regolamenti n. 729/67, n. 760/67 e n. 802/67, ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento CEE n. 359/67 (settore riso), in lire italiane per quintale, per importazioni da:

— Stati membri della CEE non produttori: Belgio, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi (Regolamento CEE n. 428/67);
— Paesi terzi;
— Stati africani e malgascio associati (S.A.M.A.) e dai Paesi e territori d'oltremare (P.T.O.M.).

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Belgio Germania Lussemburgo Paesi Bassi	Paesi terzi		S.A.M.A. e P.T.O.M.	
della Tariffa	della Statistica		dal 20-10-1967 al 9-11-1967	dal 20-10-1967 al 26-10-1967	da 27-10-1967 al 9-11-1967	dal 20-10-1967 al 26-10-1967	dal 27-10-1967 al 9-11-1967
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	06-14	- riso a grani tondi	zero	1.130,000	1.235,000	755,000	860,000
	07-15	- riso a grani lunghi	zero	1.130,000	1.235,000	755,000	860,000
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):					
	08-12	- riso a grani tondi	356,75	1.412,500	1.543,750	943,750	1.075,000
	11-16	- riso a grani lunghi	356,75	1.412,500	1.543,750	943,750	1.075,000
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	17-25	- - riso a grani tondi	3,93	2.910,625	2.910,625	1.998,125	1.998,125
	18-28	- - riso a grani lunghi	30,81	3.313,125	3.313,125	2.331,875	2.331,875
		- riso lavorato a fondo:					
	21-31	- - riso a grani tondi	19,03	3.162,500	3.162,500	2.212,500	2.212,500
	23-34	- - riso a grani lunghi	49,71	3.551,875	3.551,875	2.526,875	2.526,875
10.06-C	09-10-13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

(5073)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° marzo 1969 al 24 marzo 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 385/69, n. 399/69, n. 421/69, n. 454/69 e n. 475/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale:

— importazioni da Paesi terzi;

— importazioni dagli Stati africani e malgascio associati (S.A.M.A.) e dai Paesi e territori d'oltremare (P.T.O.M.).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-3-69 al 5-3-69	Paesi terzi da 6-3-69 all'11-3-69	Paesi terzi a 12-3-69 al 13-3-69	Paesi terzi dal 14-3-69 al 24-3-69	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 1°-3-69 al 5-3-69	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 6-3-69 all'11-3-69	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 12-3-69 al 13-3-69	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 14-3-69 al 24-3-69
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root, di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:								
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	524,35 (1)	524,35 (1)	524,35 (1)	524,35 (1)	449,35 (1)	449,35 (1)	449,35 (1)	449,35 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	5.553,75	5.553,75	5.553,75	5.553,75	5.241,25	5.241,25	5.241,25	5.241,25
11.01-D	12	Farina di avena	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	4.827,50	4.827,50	4.827,50	4.827,50
11.01-E		Farina di granturco:								
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	5.002,50	5.002,50	5.283,75	5.283,75	4.690,00	4.690,00	4.971,25	4.971,25
	18	II. altra	2.813,75	2.813,75	2.973,10	2.973,10	2.657,50	2.657,50	2.816,85	2.816,85
11.01-F	22	Farina di riso	900,60	900,60	900,60	1.066,25	744,35	744,35	744,35	910,00
11.01-G	25	Farina di grano saracento	1.741,25	2.303,75	2.303,75	2.303,75	1.428,75	1.991,25	1.991,25	1.991,25
11.01-H	28	Farina di miglio	3.331,25	3.331,25	3.331,25	3.331,25	3.175,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo o di durra	3.031,85	3.031,85	3.031,85	3.031,85	2.875,60	2.875,60	2.875,60	2.875,60
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.02		*Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:*								
		A. semole e semolini:								
	008	II. di segala	4.837,50	4.837,50	4.837,50	4.837,50	4.525,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00
	012	III. di orzo	5.553,75	5.553,75	5.553,75	5.553,75	5.241,25	5.241,25	5.241,25	5.241,25
	015	IV. di avena	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	4.827,50	4.827,50	4.827,50	4.827,50
		V. di granturco, aventi tenore di sostanze grasse:								
		a. inferiore o uguale a 1,5 % in peso:								
	018	1. non destinati all'industria della birra	5.002,50	5.002,50	5.283,75	5.283,75	4.690,00	4.690,00	4.971,25	4.971,25
	022	2. destinati all'industria della birra (2)	1.718,75	1.718,75	2.000,00	2.000,00	1.406,25	1.406,25	1.687,50	1.687,50
	025	b. altri	2.813,75	2.813,75	2.973,10	2.973,10	2.657,50	2.657,50	2.816,85	2.816,85
	028	VI. di riso	900,60	900,60	900,60	1.066,25	744,35	744,35	744,35	910,00
	032	VII. di grano saraceno	1.741,25	2.303,75	2.303,75	2.303,75	1.428,75	1.991,25	1.991,25	1.991,25
	035	VIII. di miglio	3.331,25	3.331,25	3.331,25	3.331,25	3.175,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00
	038	IX. di sorgo o di durra	3.031,85	3.031,85	3.031,85	3.031,85	2.875,60	2.875,60	2.875,60	2.875,60
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-3-69 al 5-3-69	Paesi terzi dal 6-3-68 all'11-3-69	Paesi terzi dal 12-3-69 al 13-3-69	Paesi terzi dal 14-3-69 al 24-3-69	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 1°-3-69 al 5-3-69	S.A.M.A. e P.T.O.M. al 6-3-69 all'11-3-69	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 12-3-69 al 13-3-69	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 14-3-69 al 24-3-69
11.02 (segue)		B. cereali mondati (decorticati o pilati):								
	045	I. di frumento	4.688,75	4.688,75	4.688,75	4.688,75	4.532,50	4.532,50	4.532,50	4.532,50
	048	II. di segala	3.499,35	3.499,35	3.499,35	3.499,35	3.343,10	3.343,10	3.343,10	3.343,10
	052	III. di orzo	4.815,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00	4.658,75	4.658,75	4.658,75	4.658,75
		IV. di avena:								
	055	a. avena spuntata	2.891,85	2.891,85	2.891,85	2.891,85	2.735,60	2.735,60	2.735,60	2.735,60
	058	b. altra	4.447,50	4.447,50	4.447,50	4.447,50	4.291,25	4.291,25	4.291,25	4.291,25
	062	V. di granturco	4.325,00	4.325,00	4.575,00	4.575,00	4.168,75	4.168,75	4.418,75	4.418,75
	065	VI. di grano saraceno	1.426,25	1.926,25	1.926,25	1.926,25	1.270,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
	068	VII. di miglio	5.136,25	5.136,25	5.136,25	5.136,25	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00
	072	VIII. di sorgo o di durra	4.667,50	4.667,50	4.667,50	4.667,50	4.511,25	4.511,25	4.511,25	4.511,25
	075	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:								
	078	I. di frumento	5.609,35	5.609,35	5.609,35	5.609,35	5.453,10	5.453,10	5.453,10	5.453,10
	082	II. di segala	4.178,10	4.178,10	4.178,10	4.178,10	4.021,85	4.021,85	4.021,85	4.021,85
	085	III. di orzo	7.592,50	7.592,50	7.592,50	7.592,50	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00
	088	IV. di avena	4.447,50	4.447,50	4.447,50	4.447,50	4.291,25	4.291,25	4.291,25	4.291,25
	092	V. di granturco	4.325,00	4.325,00	4.575,00	4.575,00	4.168,75	4.168,75	4.418,75	4.418,75
	095	VI. di grano saraceno	1.426,25	1.926,25	1.926,25	1.926,25	1.270,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
	098	VII. di miglio	5.136,25	5.136,25	5.136,25	5.136,25	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00
	102	VIII. di sorgo o di durra	4.667,50	4.667,50	4.667,50	4.667,50	4.511,25	4.511,25	4.511,25	4.511,25
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati o schiacciati:								
	108	I. di frumento	3.632,50	3.632,50	3.632,50	3.632,50	3.476,25	3.476,25	3.476,25	3.476,25
	112	II. di segala	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.563,75	2.563,75	2.563,75	2.563,75
	115	III. di orzo	3.126,25	3.126,25	3.126,25	3.126,25	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
	118	IV. di avena	2.891,85	2.891,85	2.891,85	2.891,85	2.735,60	2.735,60	2.735,60	2.735,60
	122	V. di granturco	2.813,75	2.813,75	2.973,10	2.973,10	2.657,50	2.657,50	2.816,85	2.816,85
	125	VI. di grano saraceno	965,60	1.284,35	1.284,35	1.284,35	809,35	1.128,10	1.128,10	1.128,10
	128	VII. di miglio	3.331,25	3.331,25	3.331,25	3.331,25	3.175,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00
	132	VIII. di sorgo o di durra	3.031,85	3.031,85	3.031,85	3.031,85	2.875,60	2.875,60	2.875,60	2.875,60
	135	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		E. fiocchi:								
	138	I. di frumento	6.446,85	6.446,85	6.446,85	6.446,85	6.134,35	6.134,35	6.134,35	6.134,35
	142	II. di segala	4.837,50	4.837,50	4.837,50	4.837,50	4.525,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00
	145	III. di orzo	6.136,25	6.136,25	6.136,25	6.136,25	5.823,75	5.823,75	5.823,75	5.823,75
	148	IV. di avena	5.676,25	5.676,25	5.676,25	5.676,25	5.363,75	5.363,75	5.363,75	5.363,75
	152	V. di granturco	5.002,50	5.002,50	5.283,75	5.283,75	4.690,00	4.690,00	4.971,25	4.971,25
	155	VI. di riso	1.576,85	1.576,85	1.576,85	1.858,10	1.264,35	1.264,35	1.264,35	1.545,60
	158	VII. di grano saracento	1.741,25	2.303,75	2.303,75	2.303,75	1.428,75	1.991,25	1.991,25	1.991,25

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:							
							SAMA e PTOM			
			dal 1°-3-69 al 5-3-69	dal 6-3-69 all'11-3-69	da 12-3-69 al 13-3-69	dal 14-3-69 a 24-3-69	dal 1°-3-69 al 5-3-69	dal 6-3-69 all'11-3-69	dal 12-3-69 al 13-3-69	dal 14-3-69 al 24-3-69
11.02 (segue)	162	VIII. di miglio	5.915,00	5.915,00	5.915,00	5.915,00	5.602,50	5.602,50	5.602,50	5.602,50
	165	IX. di sorgo o di durra	5.387,50	5.387,50	5.387,50	5.387,50	5.075,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00
	168	X. altri	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
		F. germi di cereali, anche sfarinati:								
	172	I. di frumento	2.868,75	2.868,75	2.868,75	2.868,75	2.556,25	2.556,25	2.556,25	2.556,25
	175	II. altri	2.266,85	2.266,85	2.383,75	2.383,75	1.954,35	1.954,35	2.071,25	2.071,25
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:								
	01	A. denaturati	680,60	680,60	680,60	680,60	411,85	411,85	411,85	411,85
		B. altri:								
	07	I. non destinati alla fabbricazione di amido o di fecola	5.257,50	5.257,50	5.509,35	5.509,35	4.082,50	4.082,50	4.334,35	4.334,35
	11	II. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	2.320,60	2.320,60	2.571,85	2.571,85	1.145,60	1.145,60	1.396,85	1.396,85
11.07		Malto, anche torrefatto:								
		A. non torrefatto:								
		I. di frumento:								
	01	a. presentato sotto forma di farina	6.628,75	6.628,75	6.628,75	6.628,75	6.066,25	6.066,25	6.066,25	6.066,25
	04	b. altro	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	4.532,50	4.532,50	4.532,50	4.532,50
		II. altro:								
	11	a. presentato sotto forma di farina	5.745,60	5.745,60	5.745,60	5.745,60	5.183,10	5.183,10	5.183,10	5.183,10
	14	b. non nominato	4.435,00	4.435,00	4.435,00	4.435,00	3.872,50	3.872,50	3.872,50	3.872,50
	21	B. torrefatto	5.075,60	5.075,60	5.075,60	5.075,60	4.513,10	4.513,10	4.513,10	4.513,10
ex 11.08		A. amidi e fecole:								
	01	I. amido di granturco	2.320,60	2.320,60	2.571,85	2.571,85	1.258,10	1.258,10	1.509,35	1.509,35
	04	II. amido di riso	1.683,10	1.683,10	1.683,10	1.593,75	89,35	89,35	89,35	zero
	07	III. amido di frumento	2.643,75	2.643,75	2.643,75	2.643,75	1.581,25	1.581,25	1.581,25	1.581,25
	14	IV. fecola di patate	2.320,60	2.320,60	2.571,85	2.571,85	1.258,10	1.258,10	1.509,35	1.509,35
	18	V. altri	2.320,60	2.320,60	2.571,85	2.571,85	1.076,85	1.076,85	1.328,10	1.328,10
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:								
		A. non torrefatti:								
	02	I. di frumento	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00
	05	II. altri	10.937,50	10.937,50	11.250,00	11.250,00	1.562,50	1.562,50	1.875,00	1.875,00
	08	B. torrefatti	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:								

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-3-69 al 5-3-69	Paesi terzi dal 6-3-69 all'11-3-69	Paesi terzi dal 12-3-69 al 13-3-69	Paesi terzi dal 14-3-69 al 24-3-69	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 1°-3-69 al 5-3-69	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 6-3-69 all'11-3-69	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 12-3-69 al 13-3-69	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 14-3-69 al 24-3-69
17.02 (segue)		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:								
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.640,60	6.640,60	6.968,75	6.968,75	1.640,60	1.640,60	1.968,75	1.968,75
	06	b. altri	4.695,60	4.695,60	4.946,85	4.946,85	1.258,10	1.258,10	1.509,35	1.509,35
		II. altri:								
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.640,60	6.640,60	6.968,75	6.968,75	1.640,60	1.640,60	1.968,75	1.968,75
	09	b. non nominati	4.695,60	4.695,60	4.946,85	4.946,85	1.258,10	1.258,10	1.509,35	1.509,35
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.640,60	6.640,60	6.968,75	6.968,75	1.640,60	1.640,60	1.968,75	1.968,75
	12	II. altri	4.695,60	4.695,60	4.946,85	4.946,85	1.258,10	1.258,10	1.509,35	1.509,35
23.02		*Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:*								
		A. di cereali:								
		I. di granturco o di riso:								
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 35 %, in peso	892,50	892,50	892,50	892,50	892,50	892,50	892,50	892,50
		b. altri:								
	04	1. aventi tenore di amido superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	1.427,50	1.427,50	1.427,50	1.427,50	1.427,50	1.427,50	1.427,50	1.427,50
	07	2. non nominati	2.856,25	2.856,25	2.856,25	2.856,25	2.856,25	2.856,25	2.856,25	2.856,25
		II. di altri cereali:								
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 %, in peso	714,35	714,35	714,35	714,35	714,35	714,35	714,35	714,35
	14	b. altri	2.856,25	2.856,25	2.856,25	2.856,25	2.856,25	2.856,25	2.856,25	2.856,25

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore della merce, determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(2) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze

Rettifica

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° settembre 1968 al 30 settembre 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1332/68, n. 1349/68, n. 1370/68, n. 1411/68, n. 1443/68 e n. 1495/68 ai prodotti di cui all'art. 1, lettera *d)* del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, lettera *c)* del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 19 luglio 1969, alla pagina n. 4415, l'ammontare del prelievo per «i cereali soltanto spezzati o schiacciati di granturco (V.T. 11.02-stat. 122) in provenienza dai Paesi terzi, per il periodo dal 5 settembre 1968 all'11 settembre 1968, deve leggersi 2.965,60 anzichè 2.965,50.

(8208)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto tributario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di diritto tributario, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10323)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1969, registro n. 82, foglio n 53, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 14 luglio 1966 dalla prof.ssa Briotti Piccagnoni Virginia, per l'annullamento in parte delle ordinanze ministeriali 25 febbraio 1965 (articoli 4, 14 e 15) e 26 ottobre 1965 (articoli 3 e 5) nonchè del provvedimento n. 5343 in data 21 aprile 1966 con il quale il provveditore agli studi di Sondrio ha dichiarato irricevibile il ricorso gerarchico proposto dalla stessa contro la mancata nomina a tempo indeterminato, per l'insegnamento delle applicazioni tecniche femminili.

(10193)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico demanio marittimo ai beni dello Stato di un'area sita nel comune di Salerno (rettifica)

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 15 luglio 1969, è stato rettificato il decreto interministeriale in data 6 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 14 dicembre 1967, nel senso che la zona dismessa dal pubblico demanio marittimo avente la superficie di mq. 48, è riportata nel catasto del comune di Salerno al foglio n. 63, particella n. 96-*B* e non nelle particelle numeri 94, 95, 96 e 198 come indicato nel precedente decreto di sclassifica.

(10321)

Trasferimento dal pubblico demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita nel comune di Camerota.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 2 luglio 1969, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita sulla costiera di Marina di Camerota, della superficie di mq. 5000, riportata in catasto del comune di Camerota al foglio di mappa n. 25-*A*, particella 89 (parte).

(10322)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Maran-ATA», con sede in Manfredonia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 22 ottobre 1969, il dott. Alfredo Bozzini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Maran-ATA», con sede in Manfredonia (Foggia), in sostituzione del sig. Giuseppe Amoruso.

(10323)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società generale commercio, industria, finanza, agricoltura - C.I.F.A.», con sede in Santa Marinella.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 ottobre 1969 il dott. Renato Ilari è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa «Società generale commercio, industria, finanza, agricoltura - C.I.F.A.», con sede in Santa Marinella (Roma), in sostituzione del dottore Pasqualino Ranellucci, che ha rinunciato all'incarico.

(10324)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «ZE.BI.», con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 ottobre 1969 la signorina rag. Anna Maria Pagliaccetti è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «ZE.BI.», con sede in Roma, in sostituzione del dott. Fernando Natale.

(10325)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Via La Piana», con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 23 ottobre 1969, il dott. Renato Ilari è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Via La Piana», con sede in Roma, in sostituzione del rag. Valerio Nenna, dimissionario.

(10326)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «La Reduce Aviglianese», con sede in Avigliano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 21 ottobre 1969, il sig. Vito Rosa è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «La Reduce Aviglianese», con sede in Avigliano (Potenza), in sostituzione del dott. proc. Rocco Racioppi, che ha rinunciato all'incarico.

(10327)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Pro Cooperazione», con sede in Milano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 21 ottobre 1969, il dott. Giuseppe Romeo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Pro Cooperazione», con sede in Milano, in sostituzione del rag. Gaspare Galuppo, deceduto.

(10328)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo «La Proletaria», con sede in Santamarianuova.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 21 ottobre 1969, il rag. Giuseppe Catani è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo «La Proletaria», con sede in Santamarianuova (Ancona), in sostituzione del rag. Dante Mariotti, dimissionario.

(10329)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA

Deserzione del concorso per esami a venti posti di medico provinciale di 2ª classe riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 30 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1969, registro n. 4, foglio n. 97, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 96 del 15 aprile 1969, con il quale è stato bandito un concorso per esami a venti posti di medico provinciale di 2ª classe, nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità, riservato agli assistenti universitari ordinari di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349;

Considerato che, alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso, non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione al concorso stesso;

Ritenuto, conseguentemente, che il concorso di che trattasi deve essere dichiarato deserto;

Decreta:

E' dichiarato deserto, per mancanza di candidati, il concorso per esami a venti posti di medico provinciale di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità, riservato agli assistenti universitari ordinari di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1969
Registro n. 8, foglio n. 76.

(10206)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale in data 15 febbraio 1969, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1969, registro n. 7 Difesa personale militare, foglio n. 241;

Considerato che nessun candidato al predetto concorso ha chiesto di sostenere l'esame orale facoltativo di lingua tedesca o di lingua spagnola;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico:

Presidente:

Polizzi di Sorrentino Alessandro, tenente generale del Corpo sanitario aeronautico in servizio permanente effettivo.

Membri:

Polistena Salvatore, maggior generale del Corpo sanitario aeronautico in s.p.e., per chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

Macchiarelli Casto, maggior generale del Corpo sanitario aeronautico in SPAD, per medicina d'urgenza;

Bufano prof. Michele, per clinica medica e patologia speciale medica;

Marcozzi prof Giovanni, per clinica chirurgica, anatomia chirurgica e patologia speciale chirurgica;

Meineri Giorgio, tenente colonnello del Corpo sanitario aeronautico in s.p.e., supplente.

Segretario:

Priorini Alberto, direttore di sezione.

Art. 2.

Alla commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, viene aggregato, quale membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingue estere, il seguente ufficiale particolarmente esperto nelle lingue medesime:

Meineri Giorgio, tenente colonnello del Corpo sanitario aeronautico in s.p.e., aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua inglese e lingua francese, *membro*.

A ciascuno dei componenti della commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifiche.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 agosto 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1969
Registro n. 27 Difesa, foglio n. 45.

(10210)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della fisica industriale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 1° dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1967, registro n. 22, foglio n. 258, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe (ex coeff. 580) per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento di fisica industriale;

Veduto il decreto ministeriale 7 maggio 1969 (in corso di registrazione alla Corte dei conti) con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso in parola.

Veduta l'unita lettera in data 16 giugno 1969, con la quale il prof. Parolini Gino, ordinario di fisica tecnica presso la facoltà d'ingegneria nell'Università di Roma, ha rinunciato alla nomina a componente della commissione medesima per impegni di carattere didattico e scientifico;

Decreta:

Il prof. Mattarolo Fredolino, ordinario di fisica tecnica presso la facoltà d'ingegneria nell'Università di Padova, viene chiamato a fare parte della commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse del presente decreto, in sostituzione del prof. Parolini Gino, rinunciatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 luglio 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1969
Registro n. 82, foglio n. 205

(10143)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 958 del 12 febbraio 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Benevento;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Benevento, nonchè le proposte formulate dall'ordine provinciale dei medici chirurgi e dai comuni interessati, queste ultime su terna indicata dall'ordine professionale anzidetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato dal regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, e costituita come appresso:

Presidente:

Formicola dott. prof. Giovanni, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Bozzi dott. Ennio, direttore di sezione della prefettura di Benevento;

Settembrini dott. Domenico, medico provinciale superiore, titolare dell'ufficio di Matera;

Colarusso prof. dott. Andrea, primario medico ospedaliero;

Annecchino prof. dott. Achille, primario chirurgo ospedaliero;

Roscia dott. Bernardo, medico condotto di Puglianello.

Segretario:

De Marco dott. Giuseppe, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo in Napoli non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e ai sensi di legge.

Benevento, addì 6 ottobre 1969

Il medico provinciale: SEGRETO

(9998)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Imperia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6551 in data 11 dicembre 1969, con il quale, sono state dichiarate le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in questa provincia al 30 novembre 1966;

Considerato che l'ostetrica Massa Milena, vincitrice della condotta ostetrica di Badalucco non ha ottemperato a quanto prescritto con nota n. 93 del 26 giugno 1969 del comune di Badalucco;

Vista la nota n. 6551 dell'8 agosto 1969, con la quale l'ostetrica Schenone Alba Chiara che segue nella graduatoria la predetta ostetrica Massa Milena, è stata inviata a comunica se accetti o meno il posto di ostetrica condotta del comune di Badalucco;

Vista la nota del 22 agosto 1969, con la quale l'ostetrica Schenone Alba Chiara ha comunicato a questo ufficio di accettare il posto assegnatole;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1955, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Schenone Alba Chiara è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Badalucco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, nonchè affisso per otto giorni consecutivi negli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Imperia e del comune di Badalucco.

Imperia, addì 16 ottobre 1969

Il medico provinciale: SCARDINA

(10133)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 10045 del 14 luglio 1969, con cui sono state dichiarate le vincitrici dei posti di condotta ostetrica vacanti al 30 novembre 1964;

Vista la nota n. 2766 del 19 settembre 1965, con cui il sindaco del comune di Nizza Sicilia comunica che l'ostetrica D'Amico Carmela dichiarata vincitrice del posto e nominata con deliberazione n. 42 del 18 agosto 1969 non ha assunto servizio nei termini stabiliti incorrendo nella decadenza;

Dato atto che la concorrente Abbate Francesca che segue in ordine di graduatoria e di preferenza del posto, interpellata in merito ha dichiarato di accettare la nomina per Nizza Sicilia e di rinunziare al posto di condotta ostetrica di Forza d'Agrò;

Considerato che occorre provvedere alla assegnazione della ostetrica Abbate Francesca alla condotta ostetrica di Nizza Sicilia;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La concorrente Abbate Francesca è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Nizza Sicilia al posto di D'Amico Carmela decaduta ed è dichiarata rinunziataria al posto del comune di Forza d'Agrò, in corso di assegnazione.

Il presente decreto viene trasmesso ai sindaci dei comuni interessati per l'esecuzione e pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 11 ottobre 1969

Il medico provinciale: BROCCIO

(10077)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VICENZA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario consorziale vacante in provincia di Vicenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 293/C.4 del 20 febbraio 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di veterinario consorziale vacante in provincia di Vicenza, ed il decreto n. 1333/C.4 del 22 agosto 1969, integrativo del bando stesso;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Vicenza, dell'ordine provinciale dei veterinari di Vicenza;

Visto il decreto del medico provinciale n. 6335/G.V. in data 24 settembre 1969, con il quale è stato nominato il componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; come modificato dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e dalla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa citato è costituita come segue:

Presidente:

Pellati dott. Nicolò, ispettore generale presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Scherli dott. Vittorio, ispettore generale veterinario presso il Ministero della sanità;

De Luca dott. Carlo, direttore di Sezione presso la prefettura di Vicenza;

Seren prof. Ennio, docente di clinica medica veterinaria;

Montroni prof. Luigi, docente di patologia generale e anatomia patologica veterinaria;

Benazzato dott. Lodovico, veterinario condotto di Lonigo.

Segretario:

Fabrizi dott.ssa Luisa, consigliere di 2ª classe in servizio presso il Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Vicenza e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale di Vicenza, della prefettura e del comune interessato.

Vicenza, addì 13 ottobre 1969

Il veterinario provinciale: SAINI

(10063)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 10 ottobre 1969, n. 35.

Integrazione alla legge regionale 1° febbraio 1957, n. 13 concernente la concessione di contributi integrativi a favore dei sinistrati dai terremoti del marzo 1952 in provincia di Catania.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 50 *dell'*11 *ottobre* 1969)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 95 milioni per l'attuazione delle disposizioni contenute nella legge regionale 1° febbraio 1957, n. 13.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del capitolo n. 20911 del bilancio della Regione per l'anno 1968, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

In dipendenza del precedente comma, l'allegato n. 4 allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1968 è modificato come appresso:

Spese in conto capitale

Cap. n. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri, ecc.

Oggetto del provvedimento

— partita che si modifica:

	(onere in milioni di lire)
Partecipazione della Regione siciliana al fondo di dotazione dell'Istituto regionale per il finanziamento delle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.)	(in meno) 95 —

— partita che si aggiunge:

Integrazione alla legge regionale 1° febbraio 1957, n. 13 concernente la concessione di contributi integrativi a favore dei sinistrati dai terremoti del marzo 1952 in provincia di Catania	95 —

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 10 ottobre 1969

FASINO

BONFIGLIO

LEGGE 10 ottobre 1969, n. 36.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 12 aprile 1967, n. 38, concernente proroga della validità della legge regionale 4 giugno 1964, n. 11, in tema di assegni familiari ai coltivatori diretti e categorie assimilate.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 50 *dell'*11 *ottobre* 1969)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il titolo della legge regionale 12 aprile 1967, n. 38 è così modificato:

« Proroga e modificazioni della legge regionale 4 giugno 1964, n. 11, concernente la estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti ed alle categorie assimilate ».

Art. 2.

L'art. 1 della predetta legge regionale 12 aprile 1967, n. 38 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — La legge regionale 4 giugno 1964, n. 11 è prorogata fino al 31 giugno 1966.

Gli assegni familiari previsti dalla citata legge spettano altresì, limitatamente al periodo di proroga della legge stessa, per i genitori che siano a carico, ai sensi della legge 14 luglio 1967, n. 585, dei capi famiglia coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari ».

Art. 3.

Per l'attuazione della legge regionale 12 aprile 1967, n. 38, è autorizzata per l'anno finanziario 1969 la spesa di 2.800 milioni di lire cui si fa fronte per 2.000 milioni di lire utilizzando parte della disponibilità del capitolo n. 10833 del bilancio della Regione siciliana per l'anno 1968, accantonate a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36, e per 800 milioni di lire utilizzando parte della disponibilità del capitolo stesso del bilancio per l'anno 1969.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 10 ottobre 1969

FASINO

MACALUSO

LEGGE 10 ottobre 1969, n. 37.

Contributo all'Istituto autonomo case popolari di Messina per la eliminazione delle baracche e dei ricoveri provvisori.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 50 *dell'*11 *ottobre* 1969)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per eliminare le baracche ed i ricoveri provvisori del comune di Messina, l'assessore per i lavori pubblici è autorizzato a concedere all'Istituto autonomo case popolari di Messina contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni.

A tale fine è autorizzato il limite di impegno di L. 200 milioni nell'esercizio finanziario 1969.

Per il pagamento dei contributi suddetti la somma occorrente sarà stanziata nel bilancio della Regione per gli esercizi finanziari dal 1969 al 2003.

Art. 2.

Gli alloggi popolari previsti dalla presente legge saranno costruiti sulle aree in atto occupate per sede dei ricoveri provvisori, già espropriate dallo Stato in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 e successivamente trasferite al comune di Messina e all'Istituto autonomo case popolari di Messina.

Art. 3.

Sino alla approvazione del piano regolatore generale o dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, il comune di Messina potrà autorizzare l'Istituto autonomo case popolari di Messina a lottizzare le aree di cui all'art. 2 per la costruzione di alloggi popolari previsti dalla presente legge e di quelli ammessi ai benefici dello Stato ai sensi della legge 25 gennaio 1962, n. 25, purchè nelle lottizzazioni siano rispettate le norme di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 3519 e, per quanto riguarda la densità fondiaria, quelle del decreto ministeriale 7 novembre 1968.

Art. 4.

Per la costruzione degli alloggi di cui alla presente legge il contributo viene concesso per la durata di anni 35 e per un importo pari al 6,12 per cento della spesa.

La Regione siciliana è, altresì, autorizzata a concorrere nella spesa ritenuta necessaria per la esecuzione di alloggi popolari costruiti o da costruire in base alla legge 25 gennaio 1962, n. 25, mediante la concessione di contributi integrativi di quelli concessi del Ministero dei lavori pubblici all'Istituto autonomo case popolari di Messina fino al massimo dell'1,12 per cento.

Art. 5.

L'assessore per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere, per le esigenze dei programmi costruttivi, impegni di spesa anche per somme eccedenti gli stanziamenti di ciascun esercizio, purchè gli impegni stessi non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione di 200 milioni dello stanziamento previsto al cap. 26121 del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1969.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare la occorrente variazione di bilancio.

Art. 7.

Per la utilizzazione delle aree e per i criteri di assegnazione degli alloggi valgono le norme della legge 13 luglio 1965, n. 892.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 10 ottobre 1969

FASINO

BONFIGLIO

LEGGE 10 ottobre 1969, n 38.

Modifica al secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, concernente: « Norme per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 50 *dell'*11 *ottobre* 1969)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, è così modificato:

« A tal fine il Fondo provvede alla loro iscrizione allo E.N.P.D.E.D.P. o ad altro Istituto esercitante funzioni analoghe; anticipa, ove occorra, agli aventi diritto, a mezzo di apposite convenzioni con farmacie, le spese per l'assistenza farmaceutica ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 10 ottobre 1969

FASINO

(10144)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.